

Omologazione risultati gare del 6/05/2017 - 1° giornata di ANDATA - Semifinali di Campionato
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	33 - 18	(5- 2)	Sig. LIPERINI M.

Girone 2

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL (Posticipata al 7/05/2017)	-PATARO' RUGBY CALVISANO	18 - 12	(0- 2)	Sig. VIVARINI G.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	5	1	1	0	0	5	33	18	15	0	1
RUGBY PETRARCA SRL S.D.	0	1	0	0	1	2	18	33	-15	0	1

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL	4	1	1	0	0	0	18	12	6	0	1
PATARO' RUGBY CALVISANO	1	1	0	0	1	2	12	18	-6	0	1

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 4° Cartellino Giallo

- BREX JUAN IGNACIO, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 11° del 1°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- BREX JUAN IGNACIO, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 11° del 1°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. Z) (SOMMA DI 4 CARTELLINI GIALLI), **UNA SETTIMANA DI SQUALIFICA (dal 8/05/2017 al 14 Maggio 2017 compresi)**

GARA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL – PATARO' RUGBY CALVISANO DEL 7 MAGGIO 2017

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza per la valutazione di illecito sportivo compiuto nell'incontro di semifinale Viadana – Calvisano, da parte del Rugby Calvisano, inviata con comunicazione PEC in data 9 maggio 2017 ore 16.00, con la quale la società Rugby Viadana srl, a firma del Presidente, il signor Davide TIZZI, chiedeva al Giudice Sportivo di provvedere ad irrogare la sanzione prevista dal Regolamento di Giustizia per l'illecito commesso, ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Regolamento di Giustizia, "in quanto la violazione compiuta dalla società Patarò Calvisano aveva significativamente inciso sul risultato della partita – basti pensare che il subentrato momentaneamente atleta Susio ha segnato una meta – e sulla regolarità della stessa, con l'aggravante di cui all'art. 10 lettera g) in violazione a quello spirito di lealtà sportiva che deve sovrintendere ogni comportamento";

considerato che l'istante afferma nel proprio scritto "...1. Al minuto 46 circa di gioco, il giocatore del Patarò Calvisano, n. 13 joaquin Paz, a seguito di un incidente di gioco usciva dal campo, sostituito dal giocatore Susio; in seguito dopo circa 5 mt. il medesimo n. 13 joaquin Paz, rientrava in campo, con ampia fasciatura al ginocchio, come se fossero ricorsi i presupposti per una sostituzione temporanea; 2. come si vede chiaramente dalle immagini di gioco, non vi è alcuna contusione concussione al momento dell'impatto e neppure ferita che provochi sanguinamento, ma a quanto sembra solo una botta-distorsione al ginocchio, come sembra confermato dal fatto che al rientro il giocatore esce zoppicando e rientra fasciato al ginocchio; 3. comunque, la versione che è stata comunicata successivamente alla società istante è stata quella che il giocatore era uscito per concussione e, quindi, avrebbe avuto diritto a rientrare sul campo di gioco; 4. invero, al di là di ogni riferimento alla veridicità dell'asserto, che spetta al giudice sportivo valutare e che comunque sembra contrastare con quanto documentato dalle riprese televisive, a comprova del fatto che l'uscita dal campo non è stata certo dovuta a concussione si osserva che nel caso di specie la società Patarò Calvisano non ha in alcun modo osservato - a tutela del giocatore interessato n. 13 joaquin Paz - quanto previsto dai protocolli di sicurezza da ultimo introdotti e applicati - come da ripetute comunicazioni ufficiali della FIR ai vari soggetti interessati e ai medici delle società interessate - già alle gare di semifinali in corso. del resto, come da circolare informativa FIR 2015/2016, punto 5.2., è stato recepito anche in Italia quanto stabilito dal art. 10 del Reg. della WorldRugby;

Segue

Seque "GARA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL – PATARO' RUGBY CALVISANO DEL 7 MAGGIO 2017"

5. in particolare, il giocatore è rientrato in campo senza che sia stato compilato il Modello HIA 1, ossia che sia stata svolta quella procedura necessaria al fine di accertare le condizioni di salute del giocatore, come è stato giustamente fatto per un analogo episodio nel corso della stessa partita e che ha coinvolto il giocatore Riccioni del Calvisano - confermando come lo staff dirigenziale-medico della stessa squadra fosse pienamente consapevole dell'iter procedi mentale da seguire -. Del resto, non può essere indifferente il caso che per il giocatore Paz, a differenza di quanto occorso per l'incidente a Riccioni, non sono stati chiamati ad intervenire lo stesso dott. Ieracitano della Fir, presente sul campo, come neppure il dott. Gregorio, medico nazionale U20, anch'esso presente. Ciò si crede provi irrefutabilmente che il giocatore n. 13 Joaquin Paz sia uscito dal campo per un incidente di gioco che non ha nulla a che vedere con la concussion 6. Comunque, sembra evidente, allora, che il giocatore interessato non aveva diritto a rientrare in campo. Infatti delle due l'una: o - come sembra dalla immagini - il giocatore è uscito per un problema al ginocchio, quindi per una sostituzione che non poteva essere temporanea; oppure - anche se non si crede sia il caso - se fosse stato per concussion, appare evidente non è stata seguita la procedura imposta dalla normativa vigente e che pertanto il giocatore Paz è stato fatto ritornare in campo in violazione delle norme regolamentari.”;

rilevato che le circostanze dedotte dalla società Rugby Viadana non trovano riscontro nel referto arbitrale, da considerarsi prova privilegiata, poiché il Direttore di gara, il Sig. Giuseppe VIVARINI ha indicato sia nel modello A) che nel modello D) del proprio rapporto, come le sostituzioni temporanee operate dalla società Rugby Calvisano al 39° del primo tempo tra il Sig. Marco RICCIONI con il Sig. Salvatore COSTANZO e al 13° del secondo tempo tra il signor Joaquin PAZ e il Sig. Marco SUSIO, sono state effettuate per concussion HIA (Head Injury Assessment), procedura introdotta nelle semifinali e finali in via sperimentale ed in forma ridotta volta alla valutazione neurologica per gli episodi di sospetti traumi cranici e alla tutela sanitaria dei giocatori;

che, in ogni caso, la fattispecie invocata dall'istante **non rientra nella competenza del Giudice Sportivo** poiché chiede l'adozione di un provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 comma 5 del Regolamento di Giustizia (Illecito sportivo) sottratto dalla sua competenza per materia e irrogabili all'affiliato solo quando il proprio tesserato si è reso responsabile di Illecito sportivo;

invero il Giudice Sportivo è competente, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Giustizia, per la violazione delle norme federali e delle regole di gioco commesse durante lo svolgimento della gara o in occasione della stessa (Illeciti tecnici) e sanzionati ai sensi degli art. 26, 27, 28, 29, 30 del medesimo codice, non potendo decidere su questioni attinenti (*art. 22 testuale*) “compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare illecitamente lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”, - peraltro neppure segnalate dall'arbitro nel referto arbitrale - **riservate all'istruttoria della Procura Federale e alla competenza dei Giudici Federali;**

che alla luce di quanto precede, non ravvisandosi irregolarità nello svolgimento della gara, poiché come detto nel referto i cambi temporanei sono tutti avvenuti per concussion HIA (Head Injury Assessment), omologa la gara con il risultato di 18-12 (0 - 2 mete) in favore della società Rugby Viadana srl e rimette il fascicolo alla Commissione Medica Federale e alla Procura Federale per le attività di competenza.

Roma, 10 maggio 2017

(Avv. Marco Cordelli)

Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)

Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)